

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3179

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIFONE, SANSONE, AMENDOLA GIORGIO, DE MARTINO FRANCESCO,
MAGLIETTA, VIVIANI LUCIANA, LA ROCCA, AMENDOLA PIETRO**

Annunziata il 5 febbraio 1953

Disciplina dei canoni di affitto di fondi rustici con corrispettivo in canapa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'alta rendita fondiaria riveste un particolare e delicato aspetto nelle provincie canapifere del Mezzogiorno e dell'Emilia dove, attraverso i corrispettivi in natura, una percentuale molto spesso superiore al 50 per cento della produzione lorda vendibile dei terreni è assicurata alla proprietà fondiaria con grave danno non soltanto per i produttori agricoli ma anche e soprattutto per la produzione.

Da anni, in particolar modo nelle provincie di Napoli e Caserta, i fittavoli vanno esprimendo nelle più svariate forme di agitazione l'antica aspirazione a veder risolto il grave problema, tanto più che nemmeno le più recenti disposizioni legislative in tema di canoni di affitto (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e successivi) sono valsi ad attenuare, sia pure lievemente, il gravosissimo onere dei canoni in canapa. Le determinazioni delle Commissioni provinciali dell'equo affitto, sebbene abbiano riconosciuto, ed anche in misura del tutto inadeguata, la necessità di congrue riduzioni ai canoni praticati di fatto, non hanno trovato alcuna applicazione nelle innumerevoli contestazioni giudiziarie, che dal 1947 ad oggi si sono presentate dinanzi alle Commissioni circondariali per l'equo affitto prima, ed alle sezioni specializzate dei Tribunali poi.

Indubbiamente il carattere puramente orientativo dal legislatore attribuito alle predette tabelle molto ha nociuto alle già scarse possibilità di attenuazione della tensione nei rapporti di locazione.

Particolarmente, poi, nei contratti di affitto con corrispettivo in canapa o a riferimento al prezzo della canapa, nessun miglioramento è stato fino ad oggi conseguito; ed anzi l'aumento dei costi dei prodotti industriali, le avversità stagionali, che frequentissime si sono susseguite negli ultimi anni, le esigenze stesse della rotazione agraria, che impongono al canapicoltore la coltivazione dei cereali alternata a quella della fibra, hanno fatto sì che le condizioni del produttore siano andate sempre peggiorando.

Sin dal 1944, ad iniziativa di alcuni membri del Governo, in considerazione delle pressioni che dalle provincie meridionali si levavano, fu proposto di adottare per i contratti a canapa una misura legislativa analoga a quella regolante i canoni in cereali, determinandosi il prezzo ai fini del contratto di affitto in una misura inferiore a quello fissato dai competenti organi (C.N.C. e C.I.P.); ma non essendosi raggiunto l'accordo in Consiglio dei Ministri, il provvedimento non fu approvato.

Oggi che la situazione si è aggravata, tenuto conto della misura elevatissima nella quale risultano determinati i canoni quando si proceda alla commutazione in danaro, considerato altresì che per la canapa vige ancora, e presumibilmente rimarrà in vigore per un lungo periodo di tempo, il regime di vincolo, i proponenti hanno rilevato la necessità della adozione di una misura legislativa che, determinando in via automatica una riduzione dei canoni, da una parte riporti l'equilibrio nei

rapporti tra proprietà fondiaria ed impresa agricola e, dall'altro, sottragga alle lunghe e costose procedure dell'equo affitto una massa di piccoli e piccolissimi produttori agricoli, molto spesso costretti a rinunciare persino alle possibilità di una effettiva riduzione proprio per il costo di tali procedure.

Con l'articolo 1 del provvedimento proposto la materia viene sottratta alla applicazione della legislazione in vigore sui canoni di affitto, mentre con l'articolo 2 si prescrive che ai fini contrattuali il prezzo della canapa, in analogia a quello dei cereali, va ridotto del 30

per cento, considerandosi tale percentuale premio di coltivazione spettante al produttore.

Ad evitare incertezze e difetti di interpretazione il secondo comma dell'articolo 2 prevede il diritto a favore del fittavolo di concertare in danaro il canone contrattualmente stabilito in natura.

La proposta di legge prevede, infine, ai fini della più sana applicazione delle riduzioni, che la misura dei corrispettivi in natura da prendere a base è quella determinata per l'annata agraria 1950-51 dalle Commissioni tecniche provinciali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'annata agraria 1951-52 e successive i canoni di affitto dei fondi rustici con corrispettivo in canapa o con riferimento ai prezzi del suddetto prodotto sono regolati dalle norme di cui ai successivi articoli 2 e 3.

ART. 2.

I canoni di affitto in canapa o con riferimento ai prezzi dello stesso prodotto sono computabili, nella misura del 70 per cento del prezzo complessivo di tutte le integrazioni a qualsiasi titolo corrisposte dall'Ente ammassatore, considerandosi il restante 30 per cento quale premio di coltivazione spettante al produttore.

L'affittuario, obbligato per contratto a corrispondere il canone in natura, ha diritto a convertire il canone stesso in danaro al prezzo decurtato del premio di coltivazione, di cui al comma precedente.

ART. 3.

La misura dei canoni, in relazione alla quale si applicano le norme di cui all'articolo 2 della presente legge, è quella determinata dall'annata agraria 1950-51 dalle Commissioni tecniche provinciali istituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.